CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI
E IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DR. RACCIS PIETRO PAOLO
PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI SAN GAVINO MONREALE

PREMESSO CHE:

- la deliberazione della Asl 6 di Sanluri n. 340 del 30.04.2013 prevede la possibilità di concedere in uso gli ambulatori aziendali ai MMG e PLS che ne facciano richiesta, secondo le indicazioni riportate nel medesimo atto deliberativo;
- si ritiene opportuno formalizzare un accordo che, ai sensi dei vigenti AA.CC.NN e AA.II.RR, agevoli l'esercizio dell'attività di assistenza primaria per i MMG e PLS operanti presso l'ambito territoriale 1.5;

TRA

L'Azienda Sanitaria di Sanluri, di seguito denominata **Azienda**, con sede legale in via Ungaretti n. 9 a Sanluri (C.F. 91009910927) nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dr.ssa **Maria Maddalena Giua**, nata a Mandas il 27/03/1955,

E

il **Medico** di Medicina Generale Dr. **Raccis Pietro Paolo**, nato a Arbus il 06/09/1963 e residente a Villacidro, in Via I Maggio 37, di seguito denominato **MMG**,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

L'Azienda accorda la concessione d'uso al Dr. Raccis Pietro Paolo, Medico di Medicina Generale non associato, "con incarico a tempo indeterminato con obbligo di apertura nel comune di San Gavino Monreale nell'ambito 1.5", dell' ambulatorio di Guardia Medica: sito in via Santa Lucia, n°1 San Gavino Monreale per l'esercizio dell'attività di M.M.G. a favore degli assistiti in carico. Tale accordo non costituisce contratto di affitto.

Articolo 2 - Esecuzione del servizio

Il MMG si impegna ad erogare la propria attività assistenziale all'interno della struttura aziendale di San Gavino Monreale, garantendo l'apertura dell'ambulatorio medico agli assistiti secondo i seguenti giorni e orari minimi:

- Lunedì, dalle ore15,00 alle ore 16,00;
- Martedì, dalle ore 8,30 alle ore 9,30;
- Mercoledì, chiuso
- Giovedì, dalle ore15,00 alle ore 16,00;
- Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
- Sabato, chiuso

Ogni eventuale variazione dell'orario stabilito dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore del Distretto di Guspini.

Articolo 3 – Aspetti organizzativi

L'Azienda e il MMG si impegnano ad avviare la nascita e l'implementazione della collaborazione tra i vari servizi sanitari e sociosanitari in favore degli utenti dell'ambulatorio aziendale di San Gavino Monreale, col fine di favorire il mantenimento della salute ed il benessere psicofisico e sociale e l'impegno di incentivare l'attivazione di programmi partecipati di intervento, privilegiando la medicina di iniziativa ed il crescente coinvolgimento dei MMG e PLS. L'Azienda e il MMG si impegnano, inoltre, ad ampliare l'offerta sanitaria e a migliorare il sistema dei servizi alla comunità.

Articolo 4 – Locali ed attrezzature

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del MMG il locale di cui all'art. 1, comprensivo degli arredamenti in esso contenuti, del servizio di pulizia dei locali unitamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, fermo restando la partecipazione alle spese secondo quanto stabilito nel successivo art. 5. Il MMG si obbliga a conservare e custodire il locale in disponibilità con diligenza e a servirsene solo per l'uso sopra specificato. Sono a totale carico del MMG le spese inerenti il proprio traffico telefonico, la dotazione delle apparecchiature hardware PC stampante ecc. e l'acquisto e la gestione dei software per lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo.

Articolo 5 - Parte economica

Il costo a carico del MMG decorrerà dalla data di apertura nell'ambulatorio aziendale. Tale data verrà formalmente comunicata. Il costo a carico del MMG per l'utilizzo dei locali così come sopra specificato, nonché dei canoni previsti per l'uso delle strutture e arredi di proprietà dell'Azienda, del servizio di pulizie, dello smaltimento dei rifiuti speciali e delle utenze vengono quantificati in € 1,70 per carico di assistiti sotto i 1.000 pazienti e € 1,50 per carico di assistiti da 1001 in poi.

Gli importi indicati sono suscettibili di adeguamento nella misura corrispondente all'eventuale variazione dei valori previsti dagli accordi collettivi nazionali ed integrativi regionali. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. d) e lett. e) dell'A.I.R. per la Medicina Generale siglato il 04.11.2002 e allegato alla DGR del 10.12. 2002 n. 39/62, in esecuzione del DPR 270/2000, il recupero da parte dell'Azienda delle somme dovute dal MMG sarà effettuato con le competenze del mese di Marzo e Settembre di ogni anno e farà riferimento al semestre precedente. Le somme dovute dovranno essere recuperate entro il limite massimo del 50% dei compensi lordi erogati al medico dalla Asl per il mese di riferimento (Marzo o Settembre), e fino al conguaglio nel mese successivo. Gli importi dovuti verranno calcolati esclusivamente sul numero di assistiti in carico al MMG nel Comune di San Gavino Monreale e saranno oggetto di ricognizione all'inizio di ciascun anno e nel semestre successivo.

Articolo 6 - Durata e risoluzione della convenzione

Il presente accordo ha validità dalla data del 19/12/2016 e scadrà alla data del 30.09.2017, con esclusione di tacito rinnovo. La presente convenzione potrà essere prorogata esclusivamente previa stipula di un nuovo accordo scritto tra le parti contraenti. Alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Il presente accordo può essere revocato in ogni momento, anche su decisione unilaterale dell'Azienda, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, in caso di inadempienza che comportino grave pregiudizio all'attività assistenziale, l'Azienda si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno con preavviso di un mese,

Articolo 7 – Sistema dei controlli

Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell'accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione.

I contenuti del presente accordo saranno, altresì, oggetto di revisione nel caso vengano emanate eventuali determinazioni regionali e nazionali, in riferimento a tale fattispecie.

Articolo 8 - Foro competente

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto tra le parti.

Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o da un suo delegato, dal Direttore del Distretto Sociosanitario di Guspini o da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio, competente per la risoluzione delle controversie tra le parti è il Foro di Cagliari.

Articolo 9 - Norma finale

È fatto obbligo ai contraenti di individuare quale sede operativa l'ambulatorio Aziendale di San Gavino Monreale. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è composta da n. 3 pagine, n. 3 fogli e n. 9 articoli.

Sanluri li 19/12/2016

Il Commissario Straordinario Asl 6 di Sanluri

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Medico di Medicina Generale

Dr. Raccis Pietro Paolo